

**Riforma della Politica agricola comune**  
**Posizione del Parlamento europeo sul Regolamento "orizzontale"**

*Nota ufficio Paolo De Castro*

La proposta di regolamento "orizzontale" sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC 2021-2027 è strettamente collegata al regolamento sui piani strategici.

Questo regolamento contiene tutta la normativa sulla struttura che governa i pagamenti della PAC nonché la disciplina delle eventuali sanzioni. La proposta della Commissione proponeva di dare maggiore flessibilità agli Stati membri e di passare a un sistema di ammissibilità della spesa basato sulle prestazioni in relazione agli obiettivi stabiliti, limitando anche il numero di organismi pagatori.

Il Parlamento con il voto del 23 ottobre scorso ha voluto cambiare questo paradigma, riducendo il margine di flessibilità originariamente previsto per gli SM e creando un modello di attuazione che mantenga il principio di conformità per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa. Questo, assieme a un controllo della performance rinforzato, crea un buon bilanciamento tra la necessità di dare regole uniformi e chiare ai beneficiari, anche per non creare distorsioni nella concorrenza interna tra aziende agricole di diversi paesi, e l'urgenza di legare la spesa della PAC al raggiungimento di chiari obiettivi climatici e ambientali.

Il pacchetto, votato con un'ampia maggioranza, sul nuovo modello di esecuzione include i seguenti principi:

- collegare l'ammissibilità delle spese alla conformità (controllo annuale), garantendo il carattere comune della politica (artt. 35 e 38);
- un monitoraggio annuale sui risultati (senza conseguenze finanziarie) ma con la possibilità per gli Stati membri di essere invitati a intraprendere azioni correttive e riferire al PE (art. 38a);
- una revisione biennale rafforzata della performance a pieno titolo basata sui risultati con conseguenze finanziarie (controllo e possibili sospensioni / riduzioni in assenza di azioni correttive) (art. 39);
- consentire alla Commissione di effettuare controlli in loco quando necessario per garantire la protezione degli interessi finanziari dell'UE (art. 47);

- la creazione di un sistema di redistribuzione dei fondi eventualmente decurtati agli SM con scarsi risultati sulla revisione biennale, verso gli SM con migliori risultati ma alla fine della programmazione (art. 39a).

Oltre a questi punti fondamentali il voto in plenaria ha anche confermato alcune modifiche al sistema di governance (assegnazione più chiara dei compiti, maggiore flessibilità per quanto riguarda il numero degli organismi pagatori). I controlli in loco sono stati reintrodotti per i casi di gravi carenze (e non solo), consentendo alla Commissione di continuare il suo monitoraggio fino a quando le carenze non saranno sanate. Sono state aggiunte esenzioni dalle sanzioni per i piccoli agricoltori. Alla proposta è stato inoltre aggiunto un sistema comune per aumentare gradualmente il livello di sanzioni in caso di ripetute violazioni. La portata della riserva di crisi è stata mantenuta e sono state introdotte modifiche alle fonti di finanziamento (dotazione di base di 400 milioni di euro al di fuori del fondo FEAGA all'inizio e aumenti dall'interno della PAC fino a un possibile massimale di 1,5 miliardi di euro), con l'obiettivo di creare un meccanismo che renda utilizzabile la riserva di crisi, diversamente da quanto avviene attualmente.

Una novità assoluta per questa PAC è l'introduzione di una condizionalità sociale, vale a dire una serie di sanzioni (sospensione e taglio dei pagamenti) a quei beneficiari che non rispettino le normative del lavoro e sindacali verso i loro dipendenti evitando così che fondi PAC finiscano ad aziende agricole colpevoli di caporalato o in generale sfruttamento della manodopera agricola. All'articolo 84 si chiede infatti in merito alle sanzioni sulle condizionalità che gli Stati membri assicurino "la cooperazione tra le competenti autorità nazionali responsabili delle ispezioni sul lavoro e il sistema di controllo" dei beneficiari che ricevono pagamenti diretti. Inoltre si richiede che "nelle situazioni transfrontaliere siano garantiti anche il coordinamento e la cooperazione con l'Autorità europea del lavoro (ELA)".